

STUDIO CAPONI S.R.L.

Viale Maria n. 20 – 00054 Fiumicino loc. Maccarese (RM)

C.F./P.I. 09672361004

R.E.A. 1180547

CIRCOLARE INFORMATIVA DELLO STUDIO Scheda Carburante

Dal 1° luglio 2018 i titolari di partita IVA dovranno documentare gli acquisti di carburante con fatturazione elettronica. La scheda carburante non potrà più essere utilizzata. Gli acquisti, inoltre, per essere deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini IVA dovranno essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili.

L'obbligo di fattura elettronica riguarda le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione ad esempio sono escluse dall'obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

La fattura elettronica dovrà contenere tutte le informazioni previste d'obbligo per le fatture (art. 21 e 21 bis del DPR 633/72), esclusa quindi la targa. La targa tuttavia potrà essere indicata (nel campo "Mezzo Trasporto" del file fattura elettronica) per tracciare meglio la spesa, e ricondurla direttamente al veicolo.

Nel caso in cui siano effettuate più operazioni da esporre in fattura, ma solo alcune soggette a fattura elettronica (per esempio rifornimento di carburante e lavaggio auto), la fattura elettronica è obbligatoria per l'intero documento.

In caso di fattura differita è possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante, da parte dei soggetti passivi IVA, dovrà avvenire tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento. A prevederlo è l'art. 164 del TUIR e l'art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72. **Il mancato rispetto di questa regola comporta l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA**

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
- mezzi di pagamento elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - a. addebito diretto;
 - b. bonifico bancario o postale;
 - c. bollettino postale;
 - d. carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente

Fiumicino 23 maggio 2018

Studio Caponi s.r.l.